



Comune di Parma

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
LOTTO 7: IMPIANTO SPORTIVO "MARIO PISANESCHI"
DURATA DI ANNI NOVE (OPZIONE B)
CIG 9250021ECB**

PROGETTO DI GARA

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SEZIONE C - QUADRO ECONOMICO

SEZIONE D - SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO A - PLANIMETRIA

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

Art. 1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il servizio per la gestione degli impianti sportivi ha come oggetto impianti all'aperto e palestre destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Il Comune di Parma riconosce nella pratica sportiva delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende, dunque, garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

L'Amministrazione Comunale individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie.

Gli impianti sportivi comunali possono essere classificati in impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto, le modalità di gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali/imprenditoriali o in impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.

Art. 2 - NORMATIVA

Il presente servizio è regolato da tutte le vigenti normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Decreto legislativo 242/1999 e successive modificazioni;
- Statuto del Coni;
- Legge 91/1981, articolo 1, e successive modificazioni;
- Legge 289/2002, articolo 90, comma 17, e successive modificazioni;
- Legge Regione Emilia Romagna n. 8 del 31/05/2017 e successive modificazioni;
- Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/04/2018;
- Legge 517/1997 e Legge 23/1996 relative alla gestione delle palestre scolastiche e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 297/94, articolo 96, e successive modificazioni;
- Decreto Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 (d'ora innanzi Codice) e successive modificazioni (da ultimo D.L. n. 77/2021);
- DM n. 49/2018;
- D.Lgs. n. 38/2021, secondo le decorrenze previste dall'art. 12-bis.

Art. 3 - FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune di Parma, operando in accordo con gli obiettivi della Regione Emilia Romagna, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della *wellness valley*.

Il Comune di Parma persegue la promozione del diritto allo sport per tutti attraverso l'erogazione di contributi comunali e/o regionali alle famiglie sotto un certo reddito e promuovendo interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso il coordinamento con politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

Il Comune di Parma affida la gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni o società sportive impegnate nella diffusione di attività rivolte a una fascia di età che va dai bambini agli anziani, orientate all'inclusione di persone diversamente abili, alla partecipazione femminile e con una programmazione continuativa delle attività per garantire la massima fruizione dell'impianto a tutta la cittadinanza.

Art. 4 - CLAUSOLA SOCIALE

L'attuale gestore dell'impianto è Rugby Parma Fc 1931 Scsd, che non occupa lavoratori subordinati o collaboratori coordinati e continuativi.

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTO SPORTIVO "MARIO PISANESCHI"

Articolo 1 - Oggetto

Il presente capitolato regola la gestione e l'utilizzo, ad uso pubblico, per lo svolgimento prioritario dell'attività sportiva di rugby, degli impianto sportivo "Mario Pisaneschi" sito in Parma Via Lago Verde n. 6/a.

Per tutta la durata dell'appalto l'aggiudicatario dovrà annualmente inoltrare, ai servizi competenti, il piano di avanzamento degli eventuali investimenti proposti e la relativa documentazione giustificativa dei fabbricati e degli impianti realizzati, migliorati o mantenuti.

L'aggiudicatario è obbligato, a richiesta dell'Amministrazione, a partecipare alle iniziative di formazione e a progetti educativi rivolti a operatori, atleti/e e genitori.

Articolo 2 – Durata

La durata dell'appalto è fissata in nove anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto. La data presunta di inizio contratto è 23 settembre 2022.

Articolo 3 – Importo e fatturazione

L'Ente si assume l'onere di erogare un importo a titolo di corrispettivo annuo pari a € 14.933,59 (leggasi quattordicimilanovecentotrentatré/59) al netto dell'IVA di Legge, per un totale di € 18.218,98 (leggasi diciottomiladuecentodiciotto/98) IVA inclusa.

Pertanto, l'importo del corrispettivo per la durata contrattuale di anni nove è pari a € 134.402,31 (leggasi euro centotrentaquattromilaquattrocentodue/31) al netto dell'IVA di Legge, per un totale pari a € 163.970,82 (leggasi euro centosessantatremilanovecentosettanta/82), IVA inclusa.

Non sono rinvenibili oneri per la sicurezza da interferenza.

Il corrispettivo sarà erogato in rate trimestrali dietro presentazione di fatturazione elettronica e di rendiconto di dettaglio delle attività svolte. In caso di RTI o figure simili, il rendiconto deve essere e deve indicare in modo dettagliato le attività realizzate da ogni componente l'RTI, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 03.04.2013 e al D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Parma – Largo Torello de Strada n. 11/A e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFQSY8.

L'Amministrazione Comunale, come da disciplina del D.Lgs. n. 192/2012 - "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", si impegna a corrispondere gli importi di cui in epigrafe nel termine di gg. 30 (leggasi giorni trenta) dal ricevimento delle relative fatture come sopra indicato, verificate e accettate dai competenti Uffici.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, tutti gli elementi di seguito indicati:

- estremi dell'atto di impegno di spesa e numero di impegno di spesa (tali dati sono indicati nella comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'aggiudicatario dell'impegno e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000);
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- il Codice Identificativo Gara (CIG).

Anche qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento.

La fattura sarà emessa a seguito della verifica di conformità; il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento purchè quest'ultimo sia successivo alla verifica di conformità della prestazione.

In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

In relazione alle attività di pagamento l'appalto oggetto del presente contratto è contraddistinto dal seguente CIG 9250021ECB.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'aggiudicatario, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comunediparma@postemailcertificata.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'aggiudicatario non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 - comma 5 - del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al citato comma 5 dell'art. 30 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del citato articolo 105.

Articolo 4 – Ritenuta e Anticipazione

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice è operata, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,5 % (leggasi zèro virgòla cinque per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice si precisa sin da ora che, qualora l'aggiudicatario ne faccia richiesta, la stessa verrà erogata solamente a seguito della presentazione della cauzione ivi prevista e qualora le prestazioni di cui al presente capitolato siano effettivamente iniziate. Per le finalità di cui al presente articolo si specifica che l'inizio delle prestazioni del capitolato coincide con la consegna delle chiavi dell'impianto all'aggiudicatario.

L'importo massimo erogabile sarà pari al 20% dell'importo contrattuale, tale l'importo sarà calcolato e corrisposto sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile di ciascuna annualità. L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato in corso d'anno sugli importi maturati dall'aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto e portato quindi in compensazione sui correlati pagamenti.

Si precisa che l'erogazione dell'anticipazione sarà effettuata nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Articolo 5 – Caratteristiche delle aree

L'impianto è costituito da:

- Struttura principale per uffici, locale cucina, sala per ristoro, salone polivalente, bagni e locali tecnici. All'interno della struttura dovranno essere concessi in uso n. 3 uffici, un locale tecnico e il corridoio esistente tra i suddetti locali alla società gestrice del limitrofo impianto "Bruno Mora". Si dovrà provvedere altresì a concedere in uso servizi igienici nelle immediate vicinanze dei suddetti uffici;
- Struttura con n. 4 spogliatoi per atleti con annessi docce e servizi igienici, spogliatoio per arbitri con annessi docce e servizi igienici, locale infermeria, magazzino;
- Locali palestra connessa alla struttura di cui al punto precedente tramite locale disimpegno con 1 sala pesistica e relativo deposito, n. 2 spogliatoi con annessi servizi igienici, locale primo soccorso con servizi igienici, locale tecnico;
- N. 2 campi da rugby in erba recintati e illuminati, n. 1 tribuna;
- N. 1 campo da beach volley in sabbia;

Nell'allegato A del presente progetto di gara è riportata la descrizione planimetrica dell'impianto.

Articolo 6 – Modalità di utilizzo delle strutture

Le strutture dovranno essere utilizzate, in linea con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 1 Luglio 2015, prevalentemente per la promozione sportiva del gioco rugby, per lo svolgimento di manifestazioni sportive anche di altri sport, ludico-ricreative, convegni ed iniziative sociali.

E', quindi, vietata, pena la risoluzione del contratto di appalto, ogni destinazione diversa delle strutture, non autorizzata dall'Ente.

L'utilizzo delle strutture è di carattere pubblico ed è consentito, oltre che all'aggiudicatario, anche a Federazioni Sportive Nazionali, ad altre società ed associazioni sportive, ad Enti di Promozione Sportiva, ad Istituti scolastici, a semplici cittadini non associati, previo assolvimento delle previste tariffe e degli obblighi assicurativi e sanitari.

Per quanto riguarda tutte le richieste annuali per gli allenamenti, l'aggiudicatario prenderà accordi diretti con altre società o gruppi spontanei che vorranno usufruire dell'impianto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare, in giornate per l'utilizzo di terzi, il perfetto stato degli impianti comunali e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che allo stesso

competono.

Articolo 7 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga e si impegna a:

1. gestire e mantenere le strutture, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale oggetto del presente Capitolato con personale qualificato e conservando la destinazione per la quale gli stessi sono stati realizzati, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità dei medesimi;
2. comunicare al Settore Sport ogni intervento straordinario che richieda assistenza sull'impianto di gara e/o sull'impianto elettrico e/o idraulico/termico per preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e che dovrà essere eseguito da ditta e/o tecnico abilitato e certificato, da comprovarsi a mezzo di idonea documentazione;
3. Provvedere all'acquisizione della titolarità delle utenze e dei relativi consumi di energia elettrica, gas, acqua, rifiuti e telefonia dell'intero comparto oggetto di affidamento;
4. Assumere direttamente a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura, comprese attrezzature, impianti ed arredi, qualora si dovessero rendere necessari a causa di una omessa manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;
5. Sostenere le spese di collaudi non strutturali o omologazioni federali dell'impianto sportivo;
6. Gestire i locali di ristorazione di cui l'impianto è dotato come indicato all'art. 8;
7. Gestire il servizio di guardiania, custodia e sorveglianza per l'intera giornata, mantenendo inoltre il Centro aperto tutti i giorni con orario indicativo dalle ore 8.00 alle ore 23.00 qualora in presenza di attività sportiva, mediante:
 - a. individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto dandone comunicazione all'Ente;
 - b. apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
 - c. servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
 - d. controllo degli ingressi d'accesso affinché persone estranee non si introducano all'interno dei locali;
 - e. controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto. Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati al Comune di Parma;
 - f. sgombero della neve all'interno dell'impianto sportivo per garantire l'agibilità dello stesso;
 - g. potature piante e siepi.

Si precisa che l'attività di pulizia deve essere resa conformemente ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, approvati con DM 51 del 29 gennaio 2021 e pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e s.m.i.

Si precisa inoltre che anche l'attività di manutenzione del verde (potature piante, siepi, sfalcio erba, etc.) deve essere resa conformemente ai Criteri Ambientali Minimi del Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 e pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

In particolare sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi alle opere di manutenzione ordinaria e pulizia, che vengono in appresso elencati in via esemplificativa:

1) CAMPI DA GIOCO E DA ALLENAMENTO:

- a. sfalcio periodico dell'erba del terreno di gioco, nonché delle aree verdi di pertinenza per mantenere il tappeto erboso in perfette condizioni. Interventi con decespugliatori lungo il perimetro recintato. I residui di erba tagliata dovranno essere raccolti fuori dal terreno di gioco

- e, prima della decomposizione, trasportati e smaltiti in pubblica discarica a cura dell'aggiudicatario;
- b. irrigazione del terreno di gioco e delle aree verdi di pertinenza;
 - c. concimazione all'occorrenza, con prodotti idonei;
 - d. risemina, anche incrociata, del terreno di gioco con particolare riferimento alle zone in cui il terreno erboso risulta usurato;
 - e. diserbi se necessari;
 - f. rigenerazione, se necessario, del terreno di gioco e/o perforazione del terreno di gioco per favorire la miglior penetrazione di acqua, aria e fertilizzanti;
 - g. ripresa periodica dei livelli con materiali appropriati (torba, terra, sabbia) delle zone più colpite;
 - h. risistemazione (rullatura, uso dell'erpice ecc.) del terreno di gioco ogni qualvolta si renda necessario;
 - i. ripristino delle linee di gioco prima di ogni gara con gesso o vernice;
 - l. mantenimento in perfetta efficienza delle porte (con verniciatura, ove necessario), delle bandierine di delimitazione delle aree del campo, delle panchine in campo con eventuale loro sostituzione se usurate;
 - m. mantenimento in perfetta efficienza della rete da beach volley (con sostituzione se usurata) e dei relativi pali di sostegno.

2) STRUTTURA, IMPIANTI, ATTREZZATURE, PERTINENZE E PARCHEGGI OVE COMPRESI:

- a. imbiancatura, tinteggio e rifacimento intonaci esterni/interni delle strutture murarie a necessità;
- b. manutenzione annuale, pulizia e disostruzione delle grondaie o dei pluviali;
- c. pulizia periodica, anche con utilizzo di macchine spurgo fogne, di pozzetti d'ispezione, caditoie, linee fognarie bianche e nere;
- d. riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico sanitari con rinnovo e sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- e. manutenzione periodica (con il loro ripristino e/o sostituzione) di porte, fissi, infissi e finestre con riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo; sostituzione di serrature deteriorate e vetri danneggiati;
- f. manutenzione di rubinetterie, tubature dell'acqua potabile e scarichi, docce e servizi igienici, con eventuale sostituzione o riparazione di singole parti rotte o deteriorate; nel periodo invernale l'aggiudicatario deve adottare tutti i provvedimenti contro gli effetti del gelo;
- g. manutenzione dell'impianto di irrigazione e della pompa sommersa con eventuale riparazione di tutte le parte meccaniche ed elettriche;
- h. ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, interruttori, punti presa, fusibili ivi compresi corpi illuminanti e lampade delle torri faro ove presenti;
- i. mantenimento di recinzioni interne ed esterne, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e sostituzione di eventuali parti deteriorate;
- j. manutenzione ed eventuale riparazione di arredi e attrezzature presenti nei locali della struttura (spogliatoi, uffici, magazzini ecc.). Eventuali smaltimenti di arredi e attrezzature comunali dovranno essere preventivamente comunicati al Settore Sport;

3) PULIZIA IMPIANTI, SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI, LOCALI ACCESSORI, ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA:

- a. pulizia, disinfezione e sanificazione delle attrezzature degli impianti e dei locali dovranno essere prestate, giornalmente, con prodotti idonei igienizzanti e detergenti ed eseguite a regola d'arte. Le operazioni di pulizia e il riordino di tutti i locali dovranno essere effettuati dopo ogni attività sportiva (partite, allenamenti o altra manifestazione). L'aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisto a proprie spese di tutti i prodotti necessari per l'espletamento del servizio mantenendo anche in perfetta efficienza gli ambienti destinati a servizi igienici per il pubblico;

- b. l'aggiudicatario dovrà provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti e/o effettuare trattamenti periodici di disinfestazione antizanzare come da Ordinanza del Comune di Parma;

4) CUSTODIA:

L'aggiudicatario si assume l'onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto oggetto della presente convenzione:

- a. individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto;
- b. apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
- c. servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
- d. controllo degli ingressi d'accesso affinché personale estraneo non si introduca all'interno dei locali;
- e. controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto. **Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati al Comune di Parma.**

5) SPESE PER FORNITURE E SERVIZI, BENI MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MACCHINE:

L'aggiudicatario, per l'uso della struttura, dovrà utilizzare beni, materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà. L'eventuale utilizzo di attrezzi e macchine di proprietà del Comune verrà regolato da apposito contratto di comodato d'uso.

6) PROMOZIONE DEL VALORE SOCIALE ED EDUCATIVO DELLA PRATICA SPORTIVA COME STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE PSICO-FISICO DELLE PERSONE:

- a. garantire che tutte le attività che si svolgono all'interno dell'impianto siano improntate al rispetto della deliberazione n. GC-2015-165 del 01/07/2015 "Approvazione delle linee di indirizzo per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Parma o in sua disponibilità" e della deliberazione n. GC-2016-478 del 14/12/2016 "Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate alla realizzazione del progetto Accreditamento per il Diritto allo sport e Sportello dello Sport I.E." con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e doping;
- b. firmare e rispettare l'"Accreditamento - Accordo con le società sportive" recepito con Prot. N. 45615 del 03/03/2017;
- c. assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e *fair play* sportivo, qualificando in modo significativo le attività educativo-sportive realizzate a favore dei giovani e garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale come disciplinato dall'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2017, n.8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";
- d. garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari;

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a partecipare alle iniziative di formazione ed ai progetti educativi promossi dall'Ente e rivolti ad operatori, atleti/e e genitori.

Articolo 8 – Gestione punto ristoro

L'aggiudicatario, all'interno dei locali all'uopo adibiti, potrà aprire un punto ristoro, attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita il cui atto abilitativo, che si impegnerà ad acquisire, sarà strettamente vincolato all'immobile individuato, quale luogo di esecuzione delle prestazioni. L'accesso al punto ristoro dovrà essere ispirata al concetto dello "*sport - friendly*" ed inserita in un contesto finalizzato a favorire l'attività sportiva, in un'ottica strumentale rispetto a quest'ultima, promuovendo il benessere e la salute oltre che la

socializzazione e l'aggregazione delle persone frequentanti il Centro in ragione dell'attività sportiva in esso praticata. Nella struttura potranno, inoltre, essere esposti e/o posti in vendita oggetti e materiali sportivi, nonché prodotti finalizzati alla promozione del benessere, salute e del protagonismo sportivo.

Tale autorizzazione non è trasferibile in locali al di fuori da quelli oggetto della presente procedura e cesserà la propria efficacia alla scadenza della stessa, essendo vincolata alla gestione dei locali concessi. Pertanto, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario alla scadenza a titolo di indennità, né di avviamento né a qualsiasi altro titolo. La gestione deve aver luogo in modo da assicurare l'ottimale erogazione del servizio. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso del punto ristoro, alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce l'unità immobiliare, i suoi impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà:

a) acquisire tutte le necessarie autorizzazioni amministrative ed igienico sanitarie prescritte dalle vigenti normative in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'aggiudicatario non potrà richiedere rimborsi o indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle Leggi vigenti in materia;

b) prevedere che il personale addetto all'attività di cui al presente articolo sia in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e con la normativa in materia di diritto del lavoro;

c) arredare in modo adeguato e a proprie spese i locali destinati al punto ristoro.

Il punto ristoro dovrà osservare un orario di apertura e chiusura concomitante con l'orario di utilizzo del centro sportivo "Mario Pisaneschi", nonché il divieto di installazione di slot-machine e/o attrezzature similari all'interno del Centro sportivo.

Qualora per qualsiasi motivo il punto ristoro rimanga chiuso, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire l'esercizio delle attività sportive e l'uso degli impianti.

Al fine di garantire la migliore efficienza organizzativa della struttura nel suo complesso nonché un adeguato ed ottimale livello di servizio per i fruitori dell'impianto, l'aggiudicatario potrà servirsi, per la gestione del punto ristoro, di ditta o soggetto qualificato e specializzato nell'attività di somministrazione alle seguenti condizioni:

a) all'aggiudicatario del locale è in ogni caso preclusa la facoltà di cedere ad altri il contratto di affidamento in gestione o di sub-affidare o sub-comodare l'azienda di somministrazione;

b) il contratto di affidamento fra concessionario e aggiudicatario dovrà prevedere espressamente una durata non eccedente i termini di cui al contratto di convenzione.

L'aggiudicatario continuerà in ogni caso a rispondere di fronte al Comune di Parma, in solido con l'aggiudicatario dell'attività di somministrazione, in relazione all'applicazione delle pattuizioni della convenzione.

Articolo 9 – Manutenzione straordinaria dell'impianto

Le manutenzioni straordinarie a carico dell'Ente sono quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici e precisamente:

- a. sostituzioni di apparati tecnologici (rifacimento di linee elettriche e di circuiti idraulici completi);
- b. rifacimenti completi delle strutture murarie;
- c. rifacimento coperture dei fabbricati;
- d. rifacimento delle pavimentazioni.

Gli eventuali interventi di altre manutenzioni straordinarie saranno effettuati dall'aggiudicatario così come altre nuove opere e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente. A tal fine l'aggiudicatario dovrà predisporre, a propria cura e spese, una progettazione esecutiva delle opere che intende realizzare, sempre a propria cura e spese, e trasmetterla all'Ente per la sua formale approvazione e per il rilascio del titolo edilizio dopo il quale potranno iniziare gli interventi. Al termine dei lavori l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Parma la contabilità dei lavori autorizzati ed eseguiti completa di tutti gli elaborati del come eseguito ("*as built*"), dopodiché gli interventi verranno validati da un tecnico indicato

dall'Ente.

Articolo 10 – Modifica delle strutture

E' fatto divieto all'aggiudicatario di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee, ai locali, alle attrezzature, agli impianti ed a tutto quanto di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta scritto da parte dell'Ente.

Articolo 11 - Migliorie

Qualora l'aggiudicatario dovesse provvedere ad interventi migliorativi, innovativi, ampliativi e addizionali dell'impianto sportivo dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e, in caso di assenso, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti nella modalità prevista dall'art. 9.

Si specifica che, alla scadenza del contratto, tali eventuali opere di miglioria, innovative, ampliative e/o straordinarie addizionali delle strutture, preventivamente autorizzate ed effettuate dall'aggiudicatario, rimarranno in dotazione e nel patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa pretendere e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.

Articolo 12 – Tariffe

Le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alle strutture sono stabilite dal Consiglio Comunale come indicato nella Deliberazione N° GC-2021-403 approvata dalla Giunta Comunale in data 24/11/2021; la riscossione delle stesse è a beneficio dell'aggiudicatario.

Articolo 13 – Uso gratuito degli impianti da parte del Comune di Parma

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione in forma gratuita, a favore dell'Amministrazione Comunale, tutti gli impianti e/o parte di essi in base alle necessità dell'Amministrazione stessa per lo svolgimento di manifestazioni che l'Ente intenderà realizzare, co-organizzare e/o patrocinare nell'ambito della sua attività. Le date saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale all'aggiudicatario con un congruo anticipo.

Per l'utilizzo previsto dal presente articolo, l'aggiudicatario dovrà assicurare il perfetto stato dell'impianto e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che ad esso competono.

Articolo 14 – Responsabilità ed obblighi assicurativi

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione delle strutture avute in affidamento, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

All'aggiudicatario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l'Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza e di igiene.

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi e dal D.Lgs. n. 81/2008. Dovrà, quindi, predisporre il piano di sicurezza, nominare il Responsabile della Sicurezza, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all'Ente. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione e all'aggiornamento del relativo Registro, relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i. e dalle procedure ed istruzioni operative emanate dal Comune di Parma. Competerà all'aggiudicatario, tra l'altro, la regolare manutenzione, ovvero la messa a disposizione, qualora non presenti nell'impianto, dei dispositivi di sicurezza, quali idranti, estintori, ecc.

L'aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

- a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni a cose in consegna e/o custodia
 - danni da conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture dati in gestione/concessione: la responsabilità civile derivante da conduzione, custodia, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici ad uso anche pubblico destinati ad ospitare servizi collettivi e attività culturali, sportive, ricreative ecc...
- b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 4.000.000,00 per sinistro e euro 2.000.000,00 per persona.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati".

L'aggiudicatario dovrà inoltre esibire una copertura Rischio Locativo ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in gestione per una somma assicurata pari al valore dei fabbricati in questione.

Articolo 15 – Personale

L'aggiudicatario si obbliga a retribuire il proprio eventuale personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima

correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'eventuale personale addetto contro gli infortuni.

Nel caso di personale a contatto con minori, va rispettato l'obbligo relativo all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale che il datore di lavoro deve richiedere quando impiega persone per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del presente contratto.

Articolo 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2, del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del predetto Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9250021ECB al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.

Articolo 17 – adempimenti alla scadenza contrattuale o in caso di revoca/decadenza

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza del contratto di appalto ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli articoli in merito previsti nel presente capitolato, l'aggiudicatario è obbligato a restituire le chiavi e a liberare la struttura in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli possa competere.

Articolo 18 – Vigilanza e segnalazioni

Il Settore Sport del Comune eserciterà, in qualunque momento, attività di controllo, verifica ed ispezione sull'intera struttura, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto al Settore Sport, ogni qualsivoglia inconveniente, guasto, deterioramento della struttura, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto, altresì, a segnalare, con urgenza, la necessità di interventi relativi alla manutenzione straordinaria.

Articolo 19 – Penalità

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di Legge. La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

N	OGGETTO PENALITÀ	IMPORTO PENALITÀ
1	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, pulizia e alla gestione di cui all'art. 7 punto n. 1	€ 1.000,00
2	Inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 punto n. 2	€ 1.000,00
3	Ritardo nell'acquisizione della titolarità delle utenze di cui all'art. 7 punto n. 3	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di ritardo successivo al termine del quarto mese decorrente dalla sottoscrizione del contratto
4	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 7 punto n. 4	€ 3.000,00
5	Inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7 punto n. 5	€ 1.000,00
6	Inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7 punto n. 6 e art. 8 in materia di gestione del punto ristoro	€ 1.000,00
7	Inosservanza degli obblighi connessi guardiana, custodia e sorveglianza di cui all'art. 7 punto n. 7	da € 500,00 a € 2.000,00
8	Inosservanza degli obiettivi programmatici presentati in fase di gara	€ 2.000,00
9	Ritardo superiore ad un anno rispetto al programma presentato nell'esecuzione delle migliori proposte in fase di gara imputabile all'aggiudicatario	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di ritardo
10	Mancata fruizione, imputabile all'aggiudicatario, delle giornate messe a disposizione all'Amministrazione Comunale	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di mancato utilizzo
11	Mancata fruizione, imputabile all'aggiudicatario, dei locali previsti per l'aggiudicatario dell'impianto "B. Mora" come indicato all'art. 5 del presente capitolato	1 per mille dell'importo contrattuale annuale per ogni giornata di mancato utilizzo
12	Violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma.	€ 500,00 per ogni violazione rilevata

L'importo effettivo delle sanzioni per le penalità dove è previsto un valore minimo e massimo sarà determinato dall'Amministrazione Comunale valutata la gravità dell'infrazione.

Gli importi sopra indicati saranno applicati ad ogni infrazione riscontrata, in caso di recidiva o di infrazioni di particolare gravità, ad eccezione di quelli relativi alle penalità ai numeri 3, 8, 9 e 10, gli importi potranno essere raddoppiati.

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dall'aggiudicatario, gli importi delle stesse verranno detratti dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, avverso il quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 20 – Variazioni contrattuali

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice e dall'art. 22 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP.

Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che le modifiche non sostanziali sono consentite fino ad un massimo del 5% con riferimento all'importo contrattuale netto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

In seguito a motivata richiesta dell'aggiudicatario inviata a mezzo pec, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 21 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Ente provvederà a effettuare il relativo pagamento all'aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'aggiudicatario deposita presso l'Ente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Al momento del deposito del contratto l'aggiudicatario trasmette:

- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Ente procederà a richiedere all'aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'aggiudicatario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'aggiudicatario deve inoltre comunicare all'Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente medesimo. In tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto previsto nel presente articolo.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e ss.mm.ii.

Articolo 22 – Risoluzione

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza;
- gravi danni arrecati alle strutture e/o agli impianti durante l'attività dell'aggiudicatario, fatto salvo il risarcimento dei danni medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- accertamento operato da Magistratura e/o Forze dell'Ordine su utilizzo della struttura per

- attività illecite;
- realizzazione non autorizzata di interventi sugli impianti e/o sulle strutture;
 - mancata osservanza degli obblighi assunti;
 - gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma;
 - indisponibilità dell’aggiudicatario a rispettare gli obblighi derivanti dall’uso pubblico degli impianti;
 - inutilizzo totale o parziale dell’impianto;
 - mancato pagamento del canone o degli oneri derivanti dai consumi, trascorsi 3 (tre) mesi dalla relativa intimazione.
 - in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportiva, imputabili all’aggiudicatario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione;
 - nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario. In tal caso l’Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario.
- In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 23 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L’Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l’Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L’Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.

L’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 24 – Recesso

L’Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all’aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Ente.

In caso di recesso dell’Ente, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 109 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

L'aggiudicatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con PEC. Nel caso di recesso unilaterale da parte dell'aggiudicatario, lo stesso dovrà consegnare all'Ente gli spazi ed i locali oggetto della presente convenzione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 25 – Fallimento, morte e incapacità dell'aggiudicatario

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Articolo 26 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165*" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/6//2021, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Articolo 27 – Scioperi o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante almeno 3 gg (leggasi giorni tre)

prima.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Articolo 28 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario deve depositare idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente come segue.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato speciale, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali.

Per quanto non previsto si applicherà l'art. 103 del Codice.

Articolo 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ad operare su detto conto. Il CIG assegnato all'appalto oggetto del presente Capitolato andrà indicato obbligatoriamente in fattura, assieme agli estremi della determina dirigenziale di affidamento, alla descrizione della tipologia di servizio, al numero di repertorio e alla data del presente atto. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione del contratto di appalto.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 - secondo periodo, Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 30 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Ente nomina il Direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in

generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Ente, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione.

L'aggiudicatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Articolo. 31 - Condizioni ambientali

Con la firma del contratto, l'aggiudicatario riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutti gli articoli inseriti nel presente capitolato e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Conseguentemente, l'aggiudicatario non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura e alle caratteristiche dei locali da gestire.

Articolo 32- Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Articolo 33 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nello stesso da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.

Dovrà essere comunicato il riferimento ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'aggiudicatario (solo se presente il DPO).

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma: urp@comune.parma.it
- Aggiudicatario: xxxxxxxxxxxx

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521 - e-mail 052140521@comune.parma.it.

Articolo 34 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative tutte vigenti in materia.

SEZIONE C - QUADRO ECONOMICO

Impianto	Durata affidamento (anni)	Durata affidamento con opzione incremento durata contrattuale (anni)	Valore	Importo Annuale	Importo durata contratto	Importo con eventuale opzione
Lotto 7 "Mario Pisaneschi"	9	-	NETTO IVA	14.933,59	134.402,31	-
			LORDO IVA	18.218,98	163.970,82	-

SEZIONE D - SCHEMA DI CONTRATTO (SCRITTURA PRIVATA CON FIRME ELETTRONICHE NON AUTENTICATE DEI SOTTOSCRITTORI)

COMUNE DI PARMA

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTO SPORTIVO “MARIO PISANESCHI” – CIG. 9250021ECB

FRA

Il Comune di Parma (più oltre solo Ente o Comune), Ente Pubblico con sede in Parma, Strada Repubblica n. 1, codice fiscale n. 00162210348, legalmente rappresentato dal _____, _____, nat_ a _____, C.F. _____, domiciliato per la carica che ricopre presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in qualità di _____, incaricato con _____ e legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 87 del vigente Statuto Comunale, in esecuzione della Determina Dirigenziale di Aggiudicazione n. _____ del _____;

E

La _____ P. IVA _____ e C.F. _____, con sede in ____ Via _____, legalmente rappresentata da _____ nat_ a _____ il _____, C.F. _____, domiciliat_ per la carica presso la sede _____, il quale interviene al presente atto in qualità di _____;

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. _____ del _____ si è proceduto ad indire, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli impianto sportivo all’aperto “MARIO PISANESCHI”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- con D.D. n. _____ del .../.../... si è disposta l’aggiudicazione del servizio di cui sopra a _____ (C.F./P. IVA _____), come sopra meglio individuata e legalmente rappresentata;

DATO ATTO CHE:

- sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss., nei confronti dell’aggiudicatario, con esito positivo;
- non è stato chiesto il rilascio della documentazione antimafia in quanto, ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011, tale documentazione non va richiesta per contratti di valore complessivo inferiore ad € 150.000,00;
- non si è provveduto alla redazione del DUVRI, stante l’assenza di rischi interferenziali legati alle attività oggetto del presente atto, come da dichiarazione rilasciata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente;
- che, in sede di offerta, l’aggiudicatario ha sottoscritto il “Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e furniture”, allegato al presente atto.

Tra le Parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Parma, per tramite del Dirigente come individuato in premessa, affida a _____ (d’ora in poi “Aggiudicatario”), (P. IVA _____ e C.F. _____), con sede in _____, che - nella persona del suo Presidente - accetta il servizio di gestione degli impianti sportivi denominati “MARIO PISANESCHI”, sito in Parma in via Lavo Verde n. 6/a. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le attività, ad adempiere agli obblighi e a rispettare le condizioni, inerenti il servizio oggetto del presente atto, tutti specificati nel Capitolato

Speciale d'Appalto, conosciuto ed accettato, firmato dalle parti, e qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà la durata di anni nove a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna (firmato in data _____) e scadrà, pertanto, il .../.../....

3. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E FATTURAZIONE

L'Ente si assume l'onere di erogare all'aggiudicatario un corrispettivo complessivo, per tutta la durata contrattuale, pari ad € 134.402,31 (leggasi euro centotrentaquattromilaquattrocentodue/31) oltre IVA di Legge pari ad € 14.933,59 (leggasi quattordicimilanovecentotrentatre/59) all'anno oltre iva di legge.

Il corrispettivo sarà erogato in rate trimestrale, posticipate dietro presentazione di fattura elettronica, con modalità e termini contenuti nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto che quivi viene richiamato integralmente.

4. MODALITA' DEL SERVIZIO

Le modalità del servizio sono individuate secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto dall'art. 6 all'art. 13.

5. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario del servizio, ai sensi della Legge n.136/2010, ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla predetta Legge e all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

6. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001*" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/6//2021, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

7. CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente come segue: polizza _____ n. _____ rilasciata da _____ di Euro _____ emessa in data _____;

La garanzia di cui sopra ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni previste dal precitato art. 103 del Codice dei contratti.

8. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

La responsabilità e gli obblighi assicurativi sono definiti all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Non si è provveduto alla redazione del DUVRI, stante l'assenza di rischi interferenziali legati alle attività oggetto del presente atto.

9. PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO

In tema di penalità, risoluzione e recesso si richiama quanto espressamente previsto agli artt. 19, 22, 23 e 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE

Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, con oneri a carico dell'aggiudicatario. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli a carico del Comune previsti per Legge.

11. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nella gestione degli impianto sportivo "Mario Pisaneschi" da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma a: urp@comune.parma.it
- Aggiudicatario: _____

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521 - e-mail 052140521@comune.parma.it.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Parma

Per la _____

Il Legale rappresentante _____

SEZIONE E- PLANIMETRIE